

Rimborso n. 26P



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 2051/21402

BARI, 7 agosto 1998

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

e,p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI
R O M A

(Rif. tele n. 200/6913/PU 100/07 3 del
6 agosto 1998)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale: "Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla l.r. n. 32 del 16.5.1985".

Con riferimento alla nota n. 4586 del 29.7.1998 concernente il disegno di legge regionale in oggetto indicato, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.340 del 23 luglio 1998, si comunica che il Governo ha rilevato che l'art. 2, prevedendo che possono essere utilizzate come istruttori soggetti sprovvisti del diploma ISEF, che abbiano superato un esame a seguito di corsi di preparazione cui sono ammessi a partecipare coloro che abbiano svolto attività di istruttore presso gli impianti sportivi, per almeno 18 mesi, si pone in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché, per quegli impianti dove viene svolta attività agonistica, con le disposizioni di cui all'art. 56, secondo comma, lettera b) del D.P.R. 616/77, che attribuiscono al CONI la



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

competenza per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio Regionale.

Si allega copia del tele n. 200/6913/PU 100/07 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 6 agosto 1998.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(CAPRI) 

FA/

6

09001884

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI



COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE PUGLIA
- 7 AGO. 1998
Prot. N. 2051 Cat. 2/1A02

COMMISSARIO GOVERNO REGIONE PUGLIA
BARI

ET PER CONOSCENZA :

MINISTERO FINANZE
D. G. Servizi Finanza Locale

MINISTERO INTERNO
D. G. Amm. Civ. Uff. Studi Aff.ri Reg.ii

MINISTERO TESORO, BILANCIO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Ragioneria Generale Stato - I.G.E.S.P.A.

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Ufficio Rapporti Organismi Sportivi

ROMA

Roma, 6 AGO. 1998

Rif. 200/6913/ PU 100/07 3 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n. 1993/21402 datata 30.7.1998 relativa alla legge regionale recante "Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32" il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6.8.1998 ha rilevato che l'art. 2 prevedendo che possono essere utilizzate come istruttori, soggetti sprovvisti del diploma ISEF, che abbiano superato un esame a seguito di corsi di preparazione, cui sono ammessi a partecipare coloro che abbiano svolto attività di istruttore presso gli impianti sportivi, per almeno 18 mesi, si pone in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché, per quegli impianti dove viene svolta attività agonistica, con le disposizioni di cui all'art. 58, secondo comma, lettera b) del DPR 816/77, che attribuisce al CONI la competenza per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per i suddetti motivi, il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale. Tanto si prega di comunicare assicurando

D'ORDINE MINISTRO
CAPO DIPARTIMENTO
ROCCA

cc
pr